

***OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212 –  
disapplicazione articolo 10, comma 3, lettera a) del Decreto del  
Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017***

### **QUESITO**

L'istanza concerne la disapplicazione della disciplina antielusiva prevista all'articolo 10, comma 3, lettera a), del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017 (d'ora in poi "decreto ACE") in relazione all'incremento di capitale proprio registrato da Alfa S.p.A. (di seguito "Alfa" oppure "l'Istante") per il periodo d'imposta 2017.

Nel corso del 2017, in esecuzione di un progetto di razionalizzazione del comparto..., l'Istante ha acquisito dalla sua controllante Beta S.p.A. (di seguito "Beta" oppure "la Controllante") le partecipazioni in:

- X S.p.A. con un corrispettivo di euro ...;
- Y S.p.A. con un corrispettivo euro ...;
- Z S.r.l. con un corrispettivo di euro ....

La somma totale confluita alla Controllante per effetto delle suddette operazioni è stata pari ad euro ....

In base alla disposizione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, tale importo andrebbe sterilizzato dalla base di calcolo del beneficio dell'Istante.

Ciò posto, l'Istante chiede un parere circa la possibilità di disapplicare la predetta disposizione antielusiva sostenendo l'assenza di effetti duplicativi del beneficio fiscale in esame all'interno del Gruppo.

***Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente***

Al fine di dimostrare l'eventuale sussistenza di effetti moltiplicativi del beneficio all'interno del Gruppo, vanno analizzati i flussi in uscita dalla Controllante che, come illustrato, è stata destinataria dei corrispettivi pagati dall'Istante per l'acquisto delle partecipazioni nelle altre società del Gruppo.

A tal proposito l'Istante dichiara che, nel corso del 2017, Beta ha posto in essere le seguenti operazioni rientranti nella disciplina dell'articolo 10 del decreto ACE:

- conferimenti in favore della controllata XX S.p.A. per totali euro ...;
- conferimenti in favore della controllata YY S.p.A. per totali euro ...;
- finanziamento alla controllata ZZ S.p.A. di euro ....

Tuttavia, a fronte delle predette operazioni, Beta ha provveduto a sterilizzare la propria base di calcolo dell'ACE per importi corrispondenti.

Invero, sin dall'esercizio 2010 Beta ha presentato una base ACE negativa, quale effetto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 10 del decreto ACE. L'importo è stato poi ulteriormente ridotto in misura pari alle predette operazioni di conferimento in favore di XX S.p.A. e YY S.p.A. intervenute nel corso del 2017. Correlativamente, queste ultime hanno registrato un incremento della propria base di calcolo dell'ACE ragguagliata alla frazione di esercizio ancora incorso come disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto ACE.

YY S.p.A. ha registrato, altresì, un incremento di crediti verso la stessa Alfa (per euro ...), XXX S.p.A. (per euro ...) e YYY S.r.l. (per euro ...). Trattasi, tuttavia, di crediti di funzionamento e non di finanziamento che, in ogni

caso, non hanno comportato effetti distorsivi nella fruizione infragrupo dell'ACE.

ZZ S.p.A., destinataria del finanziamento di Beta, è previsto che chiuda il primo bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Pertanto, per l'esercizio 2017 non ha registrato variazioni di capitale proprio con effetti rilevanti sull'ACE.

Le predette circostanze dimostrano l'assenza di quegli effetti di duplicazione del beneficio ACE all'interno del perimetro societario di appartenenza disapprovati dalla disciplina antielusiva contenuta nel relativo decreto ministeriale.

#### ***Parere dell'Agenzia delle entrate***

L'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE prevede che la variazione in aumento di capitale proprio, che costituisce la base di calcolo del beneficio fiscale ACE, non ha effetto fino a concorrenza "*dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1*".

L'intento perseguito dal legislatore è di impedire che uno stesso flusso finanziario, attraverso operazioni concatenate, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche incluse nello stesso gruppo di imprese.

In simili ipotesi, al fine di escludere gli effetti contrastati dalla disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del decreto ACE, occorre valutare se i flussi finanziari legati alla cessione delle partecipazioni siano stati impiegati in operazioni che hanno avuto l'effetto di creare base ACE per ulteriori soggetti del medesimo gruppo di imprese.

Come già è stato illustrato, nel corso del 2017, l'Istante ha pagato il prezzo alla sua Controllante per l'acquisto di partecipazioni in X S.p.A., Y S.p.A. e Z S.p.A.; in proposito, l'Istante sostiene che tali operazioni non hanno sortito l'effetto di moltiplicare la fruizione del beneficio fiscale in quanto la Controllante

pur avendo, a sua volta, eseguito conferimenti in favore di XX S.p.A., YY S.p.A. e ZZ S.p.A., ha apportato sterilizzazioni di pari importo alla propria base di calcolo dell'ACE.

Con documentazione integrativa acquisita con prot. RU n. ... del ..., l'Istante ha allegato un prospetto di calcolo della base ACE sia propria che della Capogruppo, indicando altresì le operazioni in uscita che ne hanno determinato le riduzioni.

Dai dati forniti alla scrivente si evince in primo luogo che, a fronte di incrementi per complessivi euro ... registrati nel corso dell'arco temporale che va dal 2011 al 2017 (derivanti dall'accantonamento di utili degli esercizi dal 2010 al 2016 e da un aumento di capitale registrato nel corso del 2012 pari ad euro ...), Beta ha apportato riduzioni *ex* articolo 10 del decreto ACE ammontanti ad euro ..., arrivando a presentare, al 31 dicembre 2017, un valore negativo di calcolo dell'ACE pari ad euro ....

Tra le operazioni che hanno determinato le predette riduzioni si annoverano quelle poste in essere da Beta nel corso del 2017 e, in particolare:

- conferimenti in favore di X S.p.A. di euro ....
- conferimento in favore di Y S.p.A. di euro ...;
- conferimento di euro in favore di Z S.p.A. ...

È da evidenziare in proposito che le sterilizzazioni apportate da Beta alla propria base ACE in conseguenza delle sopraelencate operazioni infragruppo non possono essere ritenute idonee ad evitare i fenomeni duplicativi infragruppo del beneficio ACE e, dunque, l'esigenza di sterilizzare comunque la base ACE dell'Istante.

Infatti, gli incrementi di capitale che dovrebbero accrescere la base ACE di Alfa sono transitati per Beta a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni e da quest'ultima sono stati poi conferiti alle altre partecipate XX S.p.A., YY S.p.A. e ZZ S.p.A. o, in alternativa, hanno liberato risorse finanziarie liquide per essere conferite alle predette partecipate, in entrambi i casi creando un effetto duplicativo della base ACE.

Pertanto, gli importi versati da Alfa a Beta a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni al capitale sociale di X, Y e Z S.p.A., complessivamente ammontanti ad euro ... dovranno ridurre la base ACE di Alfa nei limiti delle somme che hanno ricevuto un impiego duplicativo dell'ACE da parte della cessionaria Beta.

Più in particolare, non può essere riconosciuta la disapplicazione dell'articolo 10 del decreto ACE (e, dunque, Alfa sarà tenuta a sterilizzare la propria base ACE) in relazione all'importo di euro ..., dato dalla somma algebrica di euro.....(conferimenti di Beta in favore di XX S.p.A. del 2017), euro.....(conferimento in favore di YY S.p.A. del 31 luglio 2017), euro.....(conferimento di Beta in favore e ZZ S.p.A. del 15 dicembre 2017).

In relazione alla parte residua, la scrivente acconsente alla disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, non emergendo effetti duplicativi.

Non comporta invece sterilizzazioni in capo a Alfa il finanziamento erogato da Beta a ZZ S.p.A. nel presupposto, chiarito in istanza, che quest'ultima per il periodo d'imposta 2017 non ha beneficiato di accrescimenti valevoli per l'ACE, in quanto si tratta di società costituita il 15 dicembre 2017 ed è previsto che chiuda il primo bilancio al 31 dicembre 2018. Peraltro, il finanziamento di euro....erogato da Beta a ZZ S.p.A. è stato da quest'ultima utilizzato, secondo l'illustrazione fornita in istanza, al fine di rimborsare anticipatamente (in data 19 dicembre 2017) un finanziamento contratto e nessun'altra operazione di cui all'articolo 10 del decreto ACE è stata da ZZ S.p.A. effettuata nel corso del 2017.

La presente risposta, che ha valenza annuale, è riferita esclusivamente al periodo d'imposta 2017 e si basa sulle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad

eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo censurabile ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.

Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disapplicazione della norma antielusiva in oggetto e non anche alla correttezza della determinazione della base agevolabile ACE dell'Istante, che potrà dunque costituire oggetto di esame in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE ad interim**

*(firmato digitalmente)*